

N. 09851/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09870/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9870 del 2013, proposto da Scozzarini Group Srl, in qualità di mandante del costituendo R.T.I. con le imprese Giannavola Lucio e F.lle Albani, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Altieri, con domicilio eletto presso Giuseppe Pinto in Roma, via Stresa, 53;

contro

Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Le Car Snc (non costituita);

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

della decisione della Commissione di gara del 1° agosto 2013 e del conseguente provvedimento in data 2.8.2013, di non ammissione alla gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed

acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992, nell'ambito provinciale di Caltanissetta e di Ragusa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione di gara del 1° agosto 2013 ed il conseguente provvedimento in data 2.8.2013, di non ammissione alla gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992, nell'ambito provinciale di Caltanissetta e di Ragusa.

Il RTI Scozzarini Group S.r.l. è stato escluso dalla procedura ad evidenza pubblica in quanto l'offerta tecnica è stata firmata soltanto dalla mandataria e non anche dalle altre imprese facenti parte del RTI.

Avverso gli atti impugnati la parte ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: - la violazione degli artt. 37, co. 8 e 46, co. 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, in quanto la causa di esclusione individuata dall'Amministrazione non rientra nella causa tassativa di esclusione di cui all'art. 46, co. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006 e, quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire (ex art. 46, co. 1, d.lgs. n. 163/2006) alla concorrente di integrare e/o completare le sottoscrizioni mancanti, in ossequio al principio del favor participationis,

considerando, peraltro, che non vi era alcuna incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta e che, sotto questo profilo, il punto X, numero 2, contrasta con la disciplina di rango primario indicata.

Le Amministrazioni resistenti, costitutesi in giudizio, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

Il Collegio ritiene che le censure avanzate dalla parte ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

Facendo perno sull'art. 46, co. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, la ricorrente afferma che la motivazione della mancata ammissione alla gara indicata dall'Amministrazione resistente non rientra tra le cause tassative di esclusione e quindi, andrebbe considerata invalida.

In realtà, l'art. 37, comma 8, del codice dei contratti pubblici stabilisce con chiarezza che, in caso di partecipazione di un RTI ad una procedura ad evidenza pubblica, tutti gli operatori economici raggruppati devono sottoscrivere l'offerta.

Il bando di gara - che risulta in linea con le considerazioni che precedono (cfr. punto X, n. 2) - non può, pertanto, considerarsi in contrasto con il citato art. 46, co. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, come erroneamente affermato dalla parte ricorrente.

Infatti, anche se la norma di rango primario (art. 37, co. 8, d.lgs. n. 163/2006) non prevede espressamente la comminatoria dell'esclusione legata all'inadempimento all'obbligo indicato (consistente nella sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici raggruppati partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica), poiché si tratta di un obbligo preciso e puntuale, che non si presta ad equivoci, deve ritenersi che il suo mancato rispetto comporti necessariamente l'esclusione dalla gara (cfr. det. AVCP n. 4/2012).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo rigetta;
- condanna la parte ricorrente a corrispondere le spese, competenze ed onorari di difesa all'Amministrazione resistente, liquidate nella somma di euro 1.000,00 (mille/00);
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)